Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 3 aprile 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 150.

Abrogazione delle norme relative all'uso da parte degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di autovetture proprie o dell'Amministrazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, convertito in legge con la legge 21 marzo 1935, n. 311, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 ottobre 1940, n. 1540, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti relative alla concessione in uso ad ufficiali dell'Arma dei carabinieri di autovetture di proprietà dell'Amministrazione militare nonchè le norme relative all'uso, da parte degli ufficiali dei carabinieri, di autovetture di loro proprietà per ragione di servizio.

Le concessioni attualmente in corso saranno gradualmente revocate man mano che verrà eseguita l'assegnazione di autovetture ai vari comandi come da organico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 144. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 151.

Reclutamento straordinario di 40 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo automobilistico.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad effettuare un reclutamento straordinario di 40 sottotenenti in servizio permanente nel Corpo automobilistico, mediante concorso per titoli, riservato ai subalterni in servizio permanente delle armi e servizi dell'esercito, che, avendo compiuto i corsi regolari delle accademie militari, siano stati nominati ufficiali in servizio permanente con anzianità anteriore al 2 febbraio 1945 e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato effettivo servizio — per un periodo non inferiore a sei mesi — presso reparti appartenenti ad unità motorizzate, corazzate o presso reparti aventi comunque in distribuzione mezzi automobilistici;

b) abbiano frequentato, con successo, corsi di addestramento automobilistico o corsi per ufficiali da destinarsi ad unità motorizzate o corazzate;

c) abbiano conseguito presso istituti superiori o medi titoli di studi inerenti alla tecnica automobilistica;

d) abbiano esercitato — per non meno di un anno — attività inerenti all'industria delle riparazioni e costruzioni automobilistiche ovvero inerenti al campo addestrativo automobilistico. L'esercizio delle dette attività deve essere comprovato mediante certificati rilasciati dall'Automobil Club Italia, dalla Fiat, dall'Ansaldo o dalla Marelli.

A parità di merito sarà data la precedenza agli ufficiali subalterni provenienti dalle armi di fanteria carrista e di cavalleria.

Art. 2.

I sottotenenti, reclutati ai sensi del precedente articolo, saranno nominati in servizio permanente nel Corpo automobilistico con anzianità assoluta al 2 febbraio 1945.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso stesso.

Essi saranno promossi al grado di tenente, semprechè prescelti, dopo due anni di anzianità nel grado di sottotenente in servizio permanente del Corpo automobilistico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 gennaio 1947, n. 152.

Nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti la legge 27 gennaio 1941, n. 259, e il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1599, concernenti la raccolta degli usi generali del commercio;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'accertamento degli usi generali del commercio spetta ad una Commissione speciale permanente istituita presso il Ministero dell'industria e commercio.

Detta Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'industria e commercio, ed è composta da un presidente, da sei membri scelti dal Ministro per l'industria e commercio, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti e del commercio con l'estero, dall'esperto di cui all'articolo seguente e da un funzionario del Ministero dell'industria e commercio in qualità di segretario.

I componenti della Commissione rimangono in carica due anni e possono essere riconfermati.

Su proposta del presidente della Commissione potranno essere ad essa aggregate, di volta in volta, persone che abbiano una particolare competenza nel ramo del commercio i cui usi sono presi in esame.

Ai componenti della Commissione, titolari o aggregati compreso il segretario, spetta un gettone di presenza nella misura stabilita per i funzionari statali dalle norme generali in vigore.

Art. 2.

All'ufficio di segreteria della Commissione è preposto un esperto giuridico particolarmente competente in materia, nominato ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 3.

La Commissione procede all'accertamento degli usi generali sentite le organizzazioni sindacali interessate.

Lo schema degli usi da essa formulato viene comunicato alle Camere di commercio, industria ed agricoltura che dovranno presentare le loro osservazioni entro due mesi dalla data d'invio dello schema.

Trascorso tale termine la Commissione procede alla redazione del testo definitivo degli usi generali, che è pubblicato a cura del Ministero dell'industria e commercio in una raccolta degli usi generali del commercio.

Art. 4.

La raccolta degli usi generali del commercio è depositata presso il Ministero dell'industria e commercio e presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura.

L'autorità giudiziaria e chiunque vi abbia interesse possono chiedere al Ministero copia autentica della raccolta o di singole parti di essa.

Gli usi generali pubblicati nella raccolta si presumono esistenti fino a prova contraria. Gli usi generali non accertati possono accertarsi con ogni mezzo di prova.

Art. 5.

La raccolta è riveduta e aggiornata periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni.

La Commissione può inoltre procedere alla revisione dell'accertamento di singoli usi ogni volta che lo ritenga del caso.

La revisione periodica o straordinaria è fatta con la stessa procedura fissata per la prima raccolta.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 27 gennaio 1941, n. 259, e al regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1599, riguardanti la raccolta degli usi generali del commercio.

Art. 7.

Le spese per l'attuazione delle norme di cui al presente decreto sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria e commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 147. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 153.

Riconoscimento della validità dei contratti di compravendita di farmacie privilegiate stipulati dal 31 maggio 1943 al 26 novembre 1944.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327, recante una proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Gli acquisti di farmacie privilegiate ai sensi dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, fatti da enti, da società o da privati non farmacisti dal 31 maggio 1943 al 26 novembre 1944 in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327, sono riconosciuti validi a tutti gli effetti di legge.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° aprile 1947, n. 154.

Ripristino della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, concernente l'imposta di negoziazione;

Visto il regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, concernente provvedimenti tributari in materia di titoli azionari;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 25 maggio 1945, n. 301 e 14 maggio 1946, n. 420, recanti disposizioni in materia d'imposte in surrogazione del bollo e registro;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La sovrimposta di negoziazione, regolata dall'art. 17 del testo unico approvato col regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, soppressa col regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, è ripristinata nella misura del quattro per cento del prezzo o valore pieno, determinato a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738. Questa disposizione si applica anche alle cessioni dei titoli azionari emessi dalle società previste dall'art. 6 del citato regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

La sovrimposta di negoziazione fa carico per metà al cedente e per metà al cessionario, salva, per il pagamento di essa, la responsabilità solidale dei contraenti e degli intermediari, nei confronti della Finanza.

Art. 2.

Si applicano, in quanto riferibili alla sovrimposta di negoziazione, le norme dei citati decreti 9 marzo 1942, n. 357 e 19 agosto 1943, n. 738, ferma l'abrogazione degli articoli 8, 9, 10, eccettuato l'ultimo comma, e 11 del decreto 19 agosto 1943, n. 738.

Art. 3.

Per l'accertamento della congruità del valore o del prezzo di cessione dei titoli non quotati in borsa di società immobiliari, si procede a norma dell'art. 3 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, tenendo conto del valore dei beni di proprietà della società all'atto del trasferimento.

Art. 4.

Nei casi in cui la sovrimposta va corrisposta mediante marche, è consentito, in via provvisoria, l'impiego di marche doppie in uso per l'imposta generale sull'entrata.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 14. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1947.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella XXV Fiera internazionale di Milano che si terrà a Milano dal 14 al 29 giugno 1947.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, soprarichiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea, dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Ente autonomo Fiera di Milano del 10 marzo 1947;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella XXV Fiera internazionale di Milano che si terrà a Milano dal 14 al 29 giugno 1947, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 15 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

(1627)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Vincenzo Tepedino di Michele e di Puccio Serafina, nato l'8 ottobre 1914 a Palermo, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso la Università di Palermo nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(1629)

MINISTERO DELL'INTERNO

Liste dei candidati al Collegio unico regionale per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, approvate dall'Ufficio centrale elettorale regionale.

LISTA N. 1

(Contrassegno raffigurante « Testa di Garibaldi » con dicitura « Blocco del Popolo »).

1) BONFIGLIO *Agatino* di Alfio
2) COLAJANNI *Luigi* fu Napoleone
3) MARE *Gina*
4) GUGINO *Eduardo* di Gaetano
5) AUSIELLO *Orlando Camillo* fu Bernardo
6) RINO *Giuseppe* fu Antonino
7) D'ACCURSO *Aurelio* di Giuseppe
8) SALA *Michele* di Girolamo

Visto,
Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale regionale
GAETANO MIRAULO

LISTA N. 2

(Contrassegno a pagina 27 della pubblicazione 27 febbraio 1947, dell'Alto Commissariato per la Sicilia « Blocco Liberale Democratico Qualunquista »).

1) CASTIGLIA *Pietro* di Giuseppe
2) STABILE *Stefano* fu Giuseppe
3) STARRABBA di GIARDINELLI *Francesco* fu Gaetano
4) LO MANTO *Paolo* fu Gaetano
5) LANZA di MAZZARINO *Fabrizio* di Giuseppe
6) MORSO *Francesco* fu Rosario
7) COSTA *Gerlando* fu Emanuele
8) AREZZO *Carmelo* di Domenico

Visto,
Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale regionale
GAETANO MIRAULO

LISTA N. 3

(Contrassegno a pagina 7 della pubblicazione 27 febbraio 1947, dell'Alto Commissariato per la Sicilia « Partito Nazionale Monarchico »).

1) LANZA FILINGERI *Stefano principe di Mirto* di Ignazio
2) ALLIATA *Giovanni Francesco principe di Montereale* fu Giovanni
3) LEONE MARCHESANO *Tommaso* fu Ignazio
4) CALIGIAN *Giuseppe* fu Giuseppe
5) MARCHESE ARDUINO *Giulio* fu Gaetano
6) BARBERA *Gioacchino* di Gaetano
7) TRAINA *Alfredo* di Giuseppe
8) IMBORNONE *Vito* fu Giuseppe
9) RINALDI *Rinaldo* fu Carlo

Visto,
Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale regionale
GAETANO MIRAULO

LISTA N. 4

(Contrassegno a pagina 3 della pubblicazione 27 febbraio 1947, dell'Alto Commissariato per la Sicilia « Movimento per l'indipendenza della Sicilia »).

1) GALLO *Concetto* di Salvatore
2) DRAGO *Gaetano* fu Giuseppe
3) GERMANA' *Gioacchino* fu Ludovico
4) FALLEA *Salvatore* di Giuseppe
5) BONANNO *Michele* fu Giuseppe
6) SANFILIPPO *Michele* di Salvatore

Visto,
Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale regionale
GAETANO MIRAULO

LISTA N. 5

(Contrassegno a pagina 19 della pubblicazione 27 febbraio 1947, dell'Alto Commissariato per la Sicilia « Partito Socialista dei Lavoratori Italiani »).

1) CASTIGLIONE *Luigi* fu Francesco
2) PELLEGRINO *Stefano* fu Andrea
3) NAPOLI *Bino* fu Francesco
4) MAROTTA *Eugenio* fu Ottavio
5) LANZA *Spartaco* fu Filippo
6) VACIRCA *Vincenzo* fu Antonio
7) RESTIVO *Calogero* fu Pietro
8) ERNANDEZ *Pietro* fu Giovanni
9) MAGGIO *Andrea* di Giuseppe

Visto,
Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale regionale
GAETANO MIRAULO

LISTA N. 6

(Contrassegno a pagina 14 della pubblicazione 27 febbraio 1947, dell'Alto Commissariato per la Sicilia « Partito Repubblicano Italiano »).

1) RAMIREZ *Antonino* fu Giuseppe
2) FERRARA *Giuseppe* di Domenico
3) MONTEFORTE *Salvatore* fu Enrico
4) VACCARA *Stefano* fu Luigi
5) GUGLIOTTA *Melchiorre* fu Antonino
6) GUTTADAURIA *Giuseppe* fu Luigi

Visto,
Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale regionale
GAETANO MIRAULO

LISTA N. 7

(Contrassegno a pagina 9 della pubblicazione 27 febbraio 1947, dell'Alto Commissariato per la Sicilia « Partito Democratico Cristiano »).

1) ALESSI *Giuseppe* fu Rosario
2) RESTIVO *Francesco* fu Francesco Empedocle
3) MILAZZO *Silvio* fu Mario
4) D'ANTONI *Paolo* fu Andrea
5) GIGANTI in CURELLA *Ines* fu Enrico
6) GIOVENGO *Onofrio* fu Antonino
7) RIZZO *Salvatore* di Paolo

Visto,
Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale regionale
GAETANO MIRAULO

(1576)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a diciotto posti di uditore giudiziario militare (gruppo A)

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione della giustizia penale militare;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 647, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1946, col quale fu indetto un concorso a diciotto posti di uditore giudiziario militare riservato ai magistrati ordinari e furono accantonati altrettanti posti a favore di coloro che si trovassero nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Considerato che tale concorso è andato deserto;

Ritenuto che alla copertura dei diciotto posti di uditore giudiziario militare rimasti scoperti deve provvedersi mediante concorso per esami ai sensi e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, sopracitato;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e con nota n. 83428/1210692/13 in data 17 dicembre 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di uditore giudiziario militare.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte solo coloro che siano in possesso del titolo di studio di cui al n. 1 del successivo art. 4 e che, alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 21 e non superati gli anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari

al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età pe gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo purchè in lodevole servizio da almeno cinque anni presso l'Amministrazione dello Stato anche se con ordinamento autonomo, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 dovranno pervenire al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, si avverte che non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire corredate di tutti indistintamente i documenti prescritti e che non per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

E' consentito esclusivamente agli aspiranti che dimostrino (con regolare dichiarazione rilasciata dalla autorità militare competente di essere chiamati alle armi, di far pervenire al Ministero entro il suddetto termine di sessanta giorni la sola domanda, salvo a corredarla dei prescritti documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti

Non è ammesso fare riferimento a documenti, presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza.

In sostituzione del diploma gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, debitamente legalizzato;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 8 dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

7) certificato su carta da bollo da L. 8 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; dal sindaco (la cui firma sarà autenticata dal prefetto) se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono in ogni caso dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra, i quali, però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotate dalle eventuali benemerenze di guerra, munite della marca da bollo da L. 16, annullata dall'Ufficio del registro.

Gli ex combattenti presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, rilasciata dalle competenti autorità militari.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare, se siano stati invece riformati mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalle competenti autorità;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 16 debitamente annullata, per coloro che sono impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, aeronautica, marina, guardia di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare od altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale in servizio permanente o di sottufficiale in servizio continuativo.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, nonchè i documenti militari di cui al comma precedente, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 5.

Non sono ammessi al concorso coloro che, in due concorsi precedenti non siano stati dichiarati idonei.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno:

1) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto penale militare;
b) diritto penale comune;
c) diritto civile;

2) in una prova orale su ciascuna delle materie sopra indicate ed inoltre sulla procedura penale militare e comune, sul diritto romano, sul diritto amministrativo e sul diritto costituzionale.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale, i concorrenti dovranno riportare non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.

Ogni componente la Commissione disporrà di dieci punti per ciascuna delle tre materie della prova scritta e per ciascuna delle otto materie della prova orale.

Prima dell'assegnazione dei punti, la Commissione delibererà per ciascuna materia, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione.

Nell'affermativa, ciascun componente la Commissione dichiarerà quanti punti, non inferiori a sei decimi intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei componenti la Commissione costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Le frazioni di punto oltre il centesimo non saranno calcolate.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

La Commissione procederà alla classifica dei concorrenti dichiarati idonei in base al punto complessivo risultante dalla somma dei punti riportati in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in esperimento per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, col grado di uditore giudiziario militare (grado 10°). Trascorso il periodo di esperimento, se riconosciuti idonei, saranno nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di terza classe (grado 9°).

Se allo scadere del periodo di esperimento i vincitori fossero, invece, a giudizio della Commissione del personale della giustizia militare ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina a sostituto procuratore militare o giudice istruttore di terza classe, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in esperimento a termine dell'articolo precedente sarà corrisposta, durante il periodo di prova, la metà degli assegni del grado di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di terza classe (grado 9° gruppo *A*), oltre l'indennità di carovita e, per coloro che vi abbiano diritto, le relative quote complementari previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1947

Il Ministro: GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1947
Registro Guerra n. 7, *foglio n.* 239. — VENTORINO

(1632)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.